

ACCORDO TERRITORIALE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

In data 18/12/2017 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Regione Valle d'Aosta, Regione Borgnalle, 12 si sono incontrati:


- Confcommercio Imprese per l'Italia – Regione Valle d'Aosta, nelle persone del Presidente Graziano Dominidiato e del Direttore Adriano Valieri;
- Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) – sede provinciale di Aosta, nelle persone del Presidente Gabriele Bottoglia e del Vice Presidente Matteo Fratini

le Organizzazioni Sindacali

- Filcams -Cgil VdA nella persona di Isabelle BULLET;
- Fisascat- Cisl VdA nella persona di Giorgio Piacentini;
- Uiltucs – Uil VdA nella persona di Raffaele Statti;
- Savt Commercio e Turismo nella persona di Piero Epiney.

Premesso che

- Il presente accordo potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che aderiscono integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi stipulato tra Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO) e Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL) e Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL);
- Le Parti con la presente intesa intendono definire un Accordo Territoriale Integrativo del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi siglato il 30 marzo 2015 e smi;
- Lo strumento della contrattazione di secondo livello può valorizzare la peculiarità del territorio valdostano nonché rafforzare il ruolo della bilateralità;
- L'art. 51 del D.Lgs 81/2015 statuisce che: *"Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria"*;
- L'economia del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta è fondata su attività a forte valenza stagionale (ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività, ecc...) con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da essa dipendono in relazione all'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno;
- Nel settore del commercio e dei servizi sussiste la necessità di soddisfare l'esigenza di flessibilità con il ricorso sia al lavoro intermittente sia al lavoro a tempo determinato stagionale;
- Il presente accordo è finalizzato ad evitare crisi occupazionali e garantire un più efficace reclutamento del personale dipendente;
- L'art. 66 bis del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi (Contratti a tempo determinato in località turistiche) statuisce che: *"Le parti, preso atto che in*



determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. b), D.Lgs. n. 368/2001. Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., con apposito accordo”;

➤ In relazione alle diverse eccezioni che riguardano lo svolgimento di attività stagionali rispetto alla normativa generale in materia di contratto subordinato a tempo determinato (non applicabilità del limite temporale dei 36 mesi, delle pause intermedie, dei limiti numerici ecc.), il Ministero ha precisato quanto segue:

1) le varie eccezioni riguardano sia le attività stagionali previste dai contratti collettivi che quelle disciplinate dall'emanando decreto del Ministero del lavoro: fino all'emanazione del decreto - che sostituirà solo le ipotesi contenute nel DPR e non anche quelle previste dalla contrattazione collettiva (anche aziendale) la quale quindi può e potrà individuare ulteriori ipotesi - continuano a valere le disposizioni del DPR 7.10.1963, n. 1525;


2) il rinvio alle clausole della contrattazione collettiva vale anche per tutte quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001, in continuità con il previgente quadro normativo;

3) i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscono un'eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva: ne consegue che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima ex art. 19, co. 1 (36 mesi), che opera solo per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale (Min. Lav., Nota 20.5.2016, n. 15);

4) i contratti a tempo determinato conclusi per lo svolgimento di attività stagionali non sono soggetti a limiti di contingentamento.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale.
2. In relazione al ricorso al lavoro intermittente si concorda che:
 - a. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) trattamento economico e normativo spettante alla lavoratrice e al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
 - b) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro;
 - c) indicazione dell'applicazione del presente accordo territoriale.
 - b. Il datore di lavoro è tenuto, su eventuale richiesta delle rappresentanze sindacali, ad informare le stesse circa l'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
 - c. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato con qualsiasi soggetto a prescindere dall'età.
 - d. Il contratto è ammesso per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate lavorative effettive per ciascun lavoratore nell'arco di tre anni solari.
 - e. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
 - a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;



- b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- c) da parte dei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- f. Il ricorso al lavoro intermittente sono esclusi da limitazioni quantitative.

3. In relazione al ricorso al lavoro a tempo determinato stagionale si concorda che:

- a) l'intero territorio della Regione Valle d'Aosta è considerato a prevalente vocazione turistica e pertanto il ricorso al lavoro a tempo determinato è da considerarsi sempre stagionale;
- b) la durata del contratto a termine stagionale non può essere superiore a 10 mesi nell'arco dell'anno civile ovvero da gennaio a dicembre;
- c) i contratti a termine stagionali sono esclusi sia dal computo dei 36 mesi che da limitazioni quantitative.

4. Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino al 31/12/2018, salvo proroghe da concordarsi tra le parti.

Confcommercio imprese per l'Italia della regione Valle d'Aosta:

- Graziano Dominidati
- Adriano Valieri

ANCL VdA:

- Gabriele Bottoglia
- Matteo Fratini

Filcams - Cgil VdA: Isabelle Buillet

Fisascat - Cisl VdA: Giorgio Piacentini

Uiltucs - Uil VdA: Raffaele Statti

Savt Commercio e Turismo: Piero Epiney

